

TI_GERICHTE 35.2017.33 vom 13. November 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.33

FR: TI_GERICHTE 35.2017.33 du 13 novembre 2017

IT: TI_GERICHTE 35.2017.33 del 13 novembre 2017

Erwägungen

E. 2

novembre 2016 (il 29 e 30 ottobre 2016 erano un sabato e una domenica, il 1° novembre era giorno festivo) (cfr. doc. 13, p. 1). In data 3 novembre 2016, all'assicurato è occorso l'infortunio assicurato presso l'CO 1. Sentito da un funzionario amministrativo il 14 dicembre 2016, il ricorrente ha segnatamente dichiarato che, per il tramite dell'agenzia _____, "... era stato impiegato come ferraiolo presso la _____ di _____. Da quando ero stato assunto avevo lavorato una giornata sola, perché salvo errore in quel periodo aveva piovuto per alcuni giorni e dunque non avevo potuto lavorare. Il 2.11.16 ero stato contattato dal signor _____ della _____ il quale mi aveva riferito che il 3.11.16 avrei dovuto lavorare su un cantiere di _____." (doc. 13, p. 1). Nel mese di marzo 2017, l'istituto ha interpellato _____ della _____, il quale è stato invitato, con riferimento a quanto dichiarato dall'assicurato, a precisare se nel periodo 26 ottobre – 2 novembre 2016 erano state eventualmente corrisposte delle indennità per intemperie (cfr. doc. 40). In data 3 marzo 2017, _____ ha dichiarato di non sapere se l'assicurato avrebbe comunque lavorato, ma di non aver versato nulla per il periodo in questione (cfr. doc. 41, p. 1). Nell'ambito della procedura di opposizione, l'amministrazione ha richiamato dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia di Locarno-Monti i dati riferiti alle precipitazioni cadute durante il periodo 25 ottobre – 3 novembre 2016, soprattutto nella zona di _____ e Ticino centrale (cfr. doc. 45 e 46, p. 2). Dai dati forniti - relativi alle precipitazioni giornaliere, tra le 7:00 e le 19:00, nel Ticino centrale e meridionale - risulta che il 25 ottobre 2016 a _____ erano stati misurati

E. 2.4

mm di precipitazioni, 3.7 mm a _____. Il 26 ottobre, le precipitazioni erano state di 7.5 mm a _____ e di 17.4 mm a _____. Nei giorni 27, 28 e 31 ottobre nonché 2 novembre 2016, non vi erano praticamente state precipitazioni, né a _____ né a _____ (cfr. doc. 46, p. 1 e p. 3-4). Con comunicazione e-mail del 17 marzo 2017, _____ ha confermato che "... per il periodo dal 25.10.2016 al 03.11.2016 il Sig. _____ non ha ricevuto indennità intemperie. La sua assenza dal lavoro non era nemmeno dovuta causa pioggia, abbiamo altri dipendenti che lavorano nell'edilizia che per lo stesso periodo hanno lavorato normalmente." (doc. 49). In corso di causa, il TCA ha invitato la _____ a precisare i motivi per i quali l'insorgente non ha lavorato nei giorni 26, 27, 28 e 31 ottobre nonché 2 novembre 2016 (cfr. doc. IX). Questa la risposta che è stata fornita in data 21 agosto 2017: " (...) con la presente vi confermiamo che il Sig. RI 1 ha lavorato per noi tramite agenzia _____ solo per una giornata (come da copia fattura allegata), successivamente non è stato da noi ritenuto idoneo per il tipo di lavoro richiesto (ferraiolo) e pertanto è terminata la sua prestazione per ns. conto." (doc. X) Con dichiarazione del 31 agosto 2017, l'assicurato ha in particolare ribadito che "nei giorni 26,

27, 28 e 31 ottobre 2016 nonché il giorno 02 novembre 2016 mi sono presentato sul cantiere ma non ho lavorato per causa maltempo ...” e ha contestato il fatto che la _____ l’avrebbe ritenuto inidoneo a svolgere l’attività di ferraiolo (allegato al doc. XII). Da parte sua, l’amministrazione ha prodotto il verbale dell’audizione 27 settembre 2017 di _____, responsabile degli operai presso la _____ di M_____zzovico. In quella sede, _____ ha segnatamente dichiarato quanto segue: " (...) Innanzitutto preciso che il signor RI 1 era stato occupato presso la ditta dal 25 ottobre 2016 tramite agenzia interinale _____ di _____. Era stato stipulato un contratto di missione temporanea come ferraiolo C per un massimo di tre mesi. L’intenzione iniziale era di tenere questo operaio non qualificato fino al mese di dicembre 2016. Ricordo che RI 1 aveva lavorato un giorno solo e gli erano stati affidati dei compiti di manovalanza in cantiere come supporto agli altri operaio qualificati. Non conosceva infatti la professione di ferraiolo ma in cantiere si dava da fare. Sin dal primo giorno questa persona non era stata ritenuta idonea nelle attività di ferraiolo ma vi era comunque l’intenzione di prolungare il contratto con delle mansioni di manovalanza. È possibile che nel periodo successivo il signor RI 1 avrebbe lavorato solo per alcune giornate su chiamata (non vi è infatti l’obbligo di occupazione fissa durante 40 ore settimanali). L’impiego dipende sempre dalle necessità della ditta. Dopo il 25 ottobre 2016 questa persona non ha più lavorato per condizioni meteorologiche non ottimali e quindi probabilmente la ditta non aveva di che occuparlo. In queste occasioni i dipendenti vengono impiegati anche in altre mansioni e hanno pure gli orari flessibili con la possibilità di essere mandati a casa entro le nove (altrimenti bisogna pagare la giornata intera). (...). Dopo l’infortunio capitato in data 3 novembre 2016 si è deciso d’interrompere il contratto di missione. La lettera del 21 agosto 2017 non corrisponde effettivamente a quanto successo. È vero che il signor RI 1 non era stato ritenuto idoneo all’attività di ferraiolo ma poteva comunque essere utile per attività di manovalanza in cantiere. (...). Non è possibile stabilire in questo momento quanti giorni avrebbe potuto lavorare presso di noi se non si fosse infortunato (stimabile ad un 60/70%).” (allegato al doc. XV) Invitato a prendere posizione circa il tenore delle dichiarazioni di _____, il rappresentante dell’assicurato si è limitato a confermare le proprie allegazioni ricorsuali (cfr. doc. XVIII). 2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, conformemente al criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b e il riferimento ivi menzionato), il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva dell’insieme delle prove a sua disposizione, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001 consid. 2d), atteso che in quell’ambito non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a). 2.5. Nel caso di specie, accertata è la circostanza che RI 1, chiamato a prestare il proprio lavoro presso la ditta _____ a partire dal 25 ottobre 2016, tra quest’ultima data e quella in cui è occorso l’infortunio (il 3 novembre 2016), ha lavorato un giorno solo (il 25 ottobre 2016; precisato comunque che il 29 e 30 ottobre nonché il 1° novembre erano giorni non lavorativi in Ticino). Dalle tavole processuali emergono invece elementi discordanti a proposito delle ragioni per le quali l’insorgente non ha lavorato nei giorni 26, 27, 28 e 31 ottobre nonché 2 novembre 2016. Da una parte,

l'assicurato stesso e _____ (in occasione della sua audizione del 27 settembre 2017) sostengono che lo svolgimento del lavoro sarebbe stato impedito dalle avverse condizioni meteorologiche di quel periodo (cfr. doc. 13, p. 1 e allegato al doc. XV). Dall'altra, _____ dell'agenzia interinale _____ ha dichiarato che all'insorgente non sono state corrisposte indennità per intemperie e che la sua assenza dal lavoro non era dovuta alla pioggia, giacché "... altri dipendenti che lavorano nell'edilizia (...) per lo stesso periodo hanno lavorato normalmente." (doc. 49). Chiamato a pronunciarsi in merito all'aspetto controverso, questo Tribunale rileva che quanto asserito dal ricorrente e da _____ è smentito dai dati relativi alle precipitazioni forniti da Meteosvizzera Locarno-Monti, i quali dimostrano che, nel periodo determinante, sul Ticino centro-meridionale non vi sono state precipitazioni di rilievo (cfr. doc. 46). Tenuto conto di quanto precede, occorre ritenere che lo scenario più verosimile sia quello secondo il quale RI 1 veniva in realtà utilizzato in funzione dei bisogni della _____, quindi su chiamata, così come ha del resto accennato il responsabile degli operai della ditta in questione nel suo verbale d'audizione del 27 settembre 2017 (cfr. allegato al doc. XV: "È possibile che nel periodo successivo il signor RI 1 avrebbe lavorato solo per alcune giornate su chiamata (non vi è infatti l'obbligo di occupazione fissa durante 40 ore settimanali). L'impiego dipende sempre dalle necessità della ditta." – il corsivo è del redattore). Ora, secondo il TCA, un lavoro su chiamata costituisce per definizione un'attività irregolare ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 OAINF (si veda, in questo senso, G. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, V. edizione, 2016, p. 245), ragione per la quale, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 2.2.), l'istituto assicuratore resistente era legittimato a calcolare l'indennità giornaliera versata all'assicurato in base a un salario medio giornaliero ponderato (cfr. doc. 29, p. 1; il calcolo come tale non è oggetto di contestazione da parte dell'insorgente). Questa Corte segnala infine che l'articolo 23 cpv. 3bis OAINF richiamato in sede di ricorso (in proposito, si veda M. Hüsler, Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung, in SZS 61/2017, p. 42 s.), non è suscettibile di modificare l'esito della presente vertenza, già per il solo motivo che la disposizione succitata, entrata in vigore il 1° gennaio 2017 nel quadro della prima revisione della LAINF, non può qui trovare applicazione (cfr. il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015, con la precisazione che in casu l'infortunio è accaduto il 3 novembre 2016, quindi prima dell'entrata in vigore della modifica). In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso di RI 1 respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.